SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A6740

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 novembre 1996, n. 582.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 492, 19 gennaio 1996, n. 27, 19 marzo 1996, n. 134, 17 maggio 1996, n. 274, e 22 luglio 1996, n. 384.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 486.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di società del Gruppo» *sono sostituite dalle seguenti:* «da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2 può essere utilizzato, nel limite massimo di ventidue unità, anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro.

2-*ter*. Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-*bis* sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione»;

al comma 3, dopo le parole: «a titolo di concorso» *sono inserite le seguenti:* «fisso e invariabile»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il 10 per cento dell'importo relativo a ciascuno stato di avanzamento di cui al comma 3 è conferito all'IRI al termine dei lavori di risanamento di cui al comma 1, successivamente alla notificazione dell'attestazione, effettuata dalla commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui al comma 4, relativa alla ultimazione dei lavori in conformità agli obiettivi di cui al comma 1»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento

e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato e la commissione, se necessario integrati da esperti aventi professionalità idonea, nel numero massimo di tre, ciascuno nominato dagli enti territoriali competenti, hanno funzioni di collaudo tecnico-amministrativo e definiscono al loro interno le commissioni di collaudo, per opere individuate dei lavori di bonifica e di risanamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione che siano dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono ridotte della metà. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ogni valutazione circa i prezzi di alienazione, vendita od esproprio, anche in ragione delle decurtazioni del plusvalore delle opere di bonifica e risanamento eseguito, è eseguita dall'ufficio tecnico erariale competente»;

al comma 14, le parole: «6 settembre 1996, n. 461; secondo» *sono sostituite dalle seguenti* «6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate.

1-*ter*. In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2278):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 21 settembre 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 21 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI, XII e XIV

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 ottobre 1996

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 ottobre 1996.

Esaminato dalla VIII commissione il 25 settembre 1996, 1°, 3, 16 e 17 ottobre 1996

Esaminato in aula il 24, 29 ottobre 1996 e approvato il 30 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1602):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 31 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1996.

Esaminato dalla 13ª commissione il 6, 7 novembre 1996.

Esaminato in aula l'11, 12 novembre 1996 e approvato il 13 novembre 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 50 Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 dicembre 1996.

96G0613

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1996, n. 583.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che nelle materie della disponibilità degli emoderivati salvavita, dell'organizzazione sanitaria, dei finanziamenti di alcune rilevanti attività sanitarie e del funzionamento delle commissioni mediche periferiche del Tesoro, si sono determinate situazioni richiedenti l'adozione di misure legislative straordinarie ed urgenti;

Ritenuto, in particolare, che la previsione contenuta nell'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che consente alle aziende farmaceutiche di adeguare nell'arco di un quinquennio i prezzi dei medicinali ai prezzi medi comunitari, ha provocato una consistente rarefazione nel mercato italiano degli emoderivati salvavita; che a contrastare tale fenomeno è risultato insufficiente l'anticipazione dell'adeguamento al 1° gennaio 1997, prevista dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478; che, pertanto, occorre ulteriormente anticipare, per gli anzidetti farmaci, la data dell'adeguamento al 1° dicembre 1996;

Ritenuto, altresì, che il finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale, per il biennio economico 1996-1997, richiede uno stanziamento aggiuntivo a carico del Servizio sanitario nazionale che assume carattere di atto necessitato; che tale esigenza ha assunto carattere di effettiva concretezza a partire dall'8 novembre 1996, avendo il Consiglio dei Ministri sotto tale data deliberato l'autorizzazione a sottoscrivere i contratti suddetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Emoderivati salvavita

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996 avviene a partire dal 1° dicembre 1996.

Art. 2.

Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria

1. Coloro che, pur senza avere la neccessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di ospedale, di presidio ospedaliero, di azienda ospedaliera, di azienda USL o di dirigente medico di presidio ospedaliero alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono conservare l'incarico medesimo fino al 31 dicembre 1997.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è sostituito dal seguente: «2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997.».

Art. 3.

*Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base.*

1. Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi, limitatamente agli anni 1998 e successivi. A carico del medesimo Fondo sanitario nazionale di parte corrente, limitatamente all'anno 1996, è vincolata la somma di lire 40 miliardi per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Art. 4.

Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1996 i contratti a tempo determinato relativi al personale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio

1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1991.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0617

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1996, n. **584**.

Misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire, con la necessaria immediatezza, la corresponsione con effetto dal 1° aprile 1996 del controvalore dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri, in conformità all'accordo con le confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel medesimo comma è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giorno di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0618

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 agosto 1996, n. 585.

Regolamento recante i criteri di valutazione per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visti in particolare il primo e il secondo comma dell'art. 2 del citato decreto, che prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21 che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 6, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332, in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, al punto 4) dell'art. 16 per riportare a coerenza normativa i criteri di valutazione per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio, fruendo del differimento del termine già fissato (3 marzo 1995) per la revisione delle acque minerali;

Considerato, pertanto che il testo della norma vigente («documentazione bibliografica accompagnata dalla relazione di un esperto clinico e/o farmacologo») può essere convenientemente sostituito con il contenuto dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 542/1992;

Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto l'art. 6, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 11 aprile 1995 - III sezione e 12 luglio 1995 - assemblea generale;

Udito il Consiglio di Stato che si è espresso nella seduta del 14 dicembre 1995;

Vista la comunicazione fatta in data 20 agosto 1996 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il testo del punto 4) dell'art. 16 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, è sostituito dal seguente:

«4) studi clinici, farmacologici e tossicologici condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 agosto 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 317

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si trascrive il testo del primo e secondo comma dell'art. 2 ed il testo del primo comma dell'art. 21 del D Lgs. n. 105/1992:

«Art. 2 *(Criteri di valutazione).* — 1. Il Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di cui all'art 1, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980.

2 Detta valutazione deve in particolare riguardare.

a)-c) (omissis);

d) la natura degli esami farmacologici e clinici, cui si deve provvedere secondo metodi scientifici, appropriati alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano».

«Art. 21 *(Acque minerali già riconosciute)* — 1 I riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'art 3. La domanda di revisione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il comma 10 dell'art. 6 del D L. n 332/1996, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, differiva al 31 agosto 1996, ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'art. 21 del D Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105. Il D.L. n. 332/1996 è stato sostituito, da ultimo, dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, in corso di conversione in legge, che al comma 3 dell'art. 4 prevede il differimento di detto termine al 31 dicembre 1997.

— Il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, reca i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. Si trascrive il testo del punto 4 del relativo art. 16 nella stesura precedente:

«4) Una documentazione bibliografica accompagnata dalla relazione di un esperto clinico o farmacologo operante in una delle strutture di cui all'art. 13».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

96G0608

DECRETO 4 novembre 1996.

Autorizzazione all'azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico Benfratelli - G. Di Cristina-Maurizio Ascoli di Palermo ad espletare le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale f.f. in data 23 luglio 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda di rilievo nazionale è di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli - G. Di Cristina-Maurizio Ascoli di Palermo;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 17 ottobre 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli - G. Di Cristina-Maurizio Ascoli di Palermo è autorizzato ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso il complesso operatorio della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni dell'azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli - G. Di Cristina-Maurizio Ascoli di Palermo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Masellis prof. Michele, primario di ruolo della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

D'Arpa dott. Nicolò, aiuto di ruolo della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

Cucchiara dott. Pietro, aiuto di ruolo della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

Sucameli dott.ssa Maria, assistente di ruolo della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

Napoli dott. Biagio, assistente di ruolo della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

Alessandro dott. Giovanni, assistente di ruolo della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

Giaimi dott.ssa Santina, assistente di ruolo della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;

D'Amelio dott.ssa Lucia, biologa coll. di ruolo della divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli - G. Di Cristina-Maurizio Ascoli di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A7570

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 ottobre 1996.

Impegno della somma di L. 3.421.890.000 a favore della regione Veneto, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per l'esercizio 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» che dà facoltà al CIPE di destinare le somme resesi disponibili, in seguito a revoche disposte dal medesimo, a progetti avviabili ed esecuzione entro centottanta giorni dalla delibera CIPE;

Vista la delibera CIPE del 13 aprile 1994 con la quale è stato revocato il finanziamento del progetto FIO 1986 n. 259 «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella» per il quale si è reso disponibile l'importo di L. 3.421.890.000;

Vista la delibera CIPE del 10 gennaio 1995 con la quale, a valere su somme resesi disponibili a seguito di revoche di finanziamento, viene destinata al finanziamento di progetti di competenza di amministrazioni regionali da individuare con deliberazione CIPE, la somma di L. 22.928.390.000, comprendente il sopracitato importo di L. 3.421.890.000;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 123483, del 18 marzo 1996, con il quale tra l'altro è stata versata al capitolo 7090 del Ministero del bilancio e della programmazione economica la somma di L. 22.928.390.000;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1996 con la quale viene assegnata alla regione Veneto la sopracitata disponibilità di L. 3.421.890.000 per la realizzazione del progetto di restauro presentato dalla regione ai sensi della legge n. 493/1993;

Ritenuto di dover assumere l'impegno della somma di L. 3.421.890.000 a favore della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di L. 3.421.890.000 a favore delle regione Veneto, per il finanziamento dell'intervento di restauro così come riprogrammato nella delibera CIPE 8 agosto 1996.

È altresì autorizzato il versamento di cui sopra.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Art. 3.

Il predetto decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A7540

DECRETO 17 ottobre 1996.

Impegno della somma di L. 9.206.552.225 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Campania, per l'esercizio 1996, ai sensi della legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, primo comma.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, primo comma, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'e-

dilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto l'art. 17, legge finanziaria n. 67/1988, ai sensi del quale viene stanziato sul capitolo 7510, per l'anno 1996, l'importo di lire 95 miliardi, per l'ulteriore finanziamento dei progetti FIO che non hanno beneficiato del cofinanziamento BEI;

Visto il telex del Ministero del bilancio n. 4133 del 18 luglio 1996 con il quale si autorizza il Ministero del tesoro a disporre una variazione di bilancio per complessive L. 21.410.768.000, in diminuzione al capitolo 7510, di cui L. 20.510.615.735, in aumento al capitolo 7090 del Ministero del bilancio, per l'ulteriore finanziamento dei progetti regionali FIO 83-84 e 89 e L. 900.152.265, in aumento al pertinente capitolo di spesa del Ministero dei beni culturali ed ambientali, per il finanziamento del progetto FIO 89 n. 9 «Centro antico di Benevento»;

Visto il successivo decreto del Ministero del tesoro n. 175304 dell'8 agosto 1996 con il quale viene recata, tra l'altro, una variazione in aumento al capitolo 7090, in termini di competenza e cassa, per l'anno 1996, dell'importo di L. 20.510.616.000, di cui L. 7.338.670.510 per i progetti FIO 83, L. 9.206.552.225 per i progetti FIO 84 e L. 3.965.393.000 per i progetti FIO 89;

Considerato che relativamente al progetto non cofinanziato FIO 84 n. 42 «Ammodernamento impianto irrigazione sub. compr. destra fiume Sele» della regione Campania, i lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che pertanto, necessitano di ulteriore finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.206.552.225 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Campania per copertura integrale del finanziamento del progetto n. 42 «Ammodernamento impianto irrigazione sub. compr. destra fiume Sele».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 9.206.552.225 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A7542

DECRETO 17 ottobre 1996.

Impegno della somma di L. 7.338.670.510 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1996, ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130, art. 21, primo comma.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/1983, convertito, con modificazioni ed integrazioni nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanzamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 71;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Viste le delibere CIPE 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984;

Visto l'art. 17, legge finanziaria n. 67/1988, ai sensi del quale viene stanziato sul capitolo 7510, per l'anno 1996, l'importo di lire 95 miliardi, per l'ulteriore finanziamento dei progetti FIO che non hanno beneficiato del cofinanziamento BEI;

Visto il telex del Ministero del bilancio n. 4133 del 18 luglio 1996 con il quale si autorizza il Ministero del tesoro a disporre una variazione di bilancio per complessive L. 21.410.768.000, in diminuzione al capitolo 7510 di cui L. 20.510.615 735, in aumento al capitolo 7090 del Ministero del bilancio, per l'ulteriore finanziamento dei progetti regionali FIO 83-84 e 89 e L. 900.152.265, in aumento al pertinente capitolo di spesa del Ministero dei beni culturali ed ambientali, per il finanziamento del progetto FIO 89 n. 9 «Centro antico di Benevento»;

Visto il successivo decreto del Ministero del tesoro n. 175304 dell'8 agosto 1996 con il quale viene recata, tra l'altro, una variazione in aumento al capitolo 7090, in termini di competenza e cassa, per l'anno 1996, dell'importo di L. 20.510.616.000, di cui L. 7.338.670.510 per i progetti FIO 83, L. 9.206.552.225 per i progetti FIO 84 e L. 3.965.393.000 per i progetti FIO 89;

Considerato che relativamente ai progetti FIO 1983: «Progetto integrato Lagonegro Maratea Porto» della regione Basilicata, «Costruzione Porto di IV classe di Tropea» della regione Calabria, «Piste forestali Udine e Pordenone» della regione Friuli-Venezia Giulia e «Disinquinamento zona Bettona-Marsciano della regione Umbria, i lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che pertanto, necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 7.338.670.510 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 1.730.611.000 da devolvere a favore della regione Basilicata per l'ulteriore finanziamento del «Progetto integrato Lagonegro Maratea Porto»;

l'importo di L. 2.437.963.000 da devolvere a favore della regione Calabria per l'ulteriore finanziamento del progetto «Costruzione Porto di IV classe di Tropea»;

l'importo di L. 3.166.259.000 da devolvere a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per l'ulteriore finanziamento del progetto «Piste forestali Udine e Pordenone»;

l'importo di L. 3.837.510 da dovolvere a favore della regione Umbria per copertura integrale del finanziamento del progetto «Disinquinamento zona Bettona-Marsciano».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 7.338.670.510 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A7541

DECRETO 17 ottobre 1996.

Impegno della somma di L. 3.965.393.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 31, per l'esercizio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto l'art. 17, legge finanziaria n. 67/1988, ai sensi del quale viene stanziato sul capitolo 7510, per l'anno 1996, l'importo di lire 95 miliardi, per l'ulteriore finanziamento dei progetti FIO che non hanno beneficiato del cofinanziamento BEI;

Visto il telex del Ministero del bilancio n. 4133 del 18 luglio 1996 con il quale si autorizza il Ministero del tesoro a disporre una variazione di bilancio, per complessive L. 21.410.768.000, in diminuzione al capitolo 7510 di cui L. 20.510.615.735, in aumento al capitolo 7090 del Ministero del bilancio, per l'ulteriore finanziamento dei progetti regionali FIO 83-84 e 89 e L. 900.152.265, in aumento al pertinente capitolo di spesa del Ministero dei beni culturali ed ambientali, per il finanziamento del progetto FIO 89 n. 9 «Centro antico di Benevento»;

Visto il successivo decreto del Ministero del tesoro n. 175304, dell'8 agosto 1996 con il quale viene recata, tra l'altro, una variazione in aumento al capitolo 7090, in termini di competenza e cassa, per l'anno 1996, dell'importo di L. 20.510.616.000, di cui L. 7.338.670.510 per i progetti FIO 83, L. 9.206.552.225 per i progetti FIO 84 e L. 3.965 393 000 per i progetti FIO 89,

Considerato che relativamente ai progetti non cofinanziati FIO 89, n. 60: «impianto riciclaggio prod. compost. e RDF comune Ostellato» della regione Emilia-Romagna e n. 163 «tratt. ecol. R.S.U. comprensorio di Verona» della regione Veneto, i lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che pertanto, necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 3.965.393.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 844.000.000 da devolvere a favore della regione Emilia-Romagna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 60 «Impianto ricicl. prod. compost. e RDF comune Ostellato»;

l'importo di L. 3.121.393.000 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 163 «tratt. ecol. R.S.U. comprensorio di Verona».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 3.965.393.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A7543

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 ottobre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Eugenio Montale, nel centenario della nascita, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 e 6 settembre 1996, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Eugenio Montale, nel centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo commemorativo di Eugenio Montale, nel centenario della nascita, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: due calcografici e uno offset; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura a sinistra il profilo del poeta e a destra una upupa, immagine tratta da una fotografica di Ugo Mulas. Completano il francobollo, la leggenda «E. MONTALE», le date «1896-1981», il valore «750» e la scritta «ITALIA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A7571

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 novembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,50%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 95.624 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e 25 ottobre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 novembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 18 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 18 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 novembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7622

DECRETO 12 novembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1996, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 95.624 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 e 25 ottobre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 novembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 18 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 18 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 novembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7623

DECRETO 12 novembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 95.624 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1° novembre 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 ottobre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 novembre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 25 ottobre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 25 ottobre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 novembre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7624

DECRETO 12 novembre 1996.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° novembre 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 novembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 95.624 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° novembre 1996;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° novembre 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Tenuto conto dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al presente decreto viene stabilito nella misura del 3,80%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1997 e l'ultima il 1° novembre 2003.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi semestrali relativi alla prima cedola dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire un milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di quella di cui all'art. 12, primo comma, lettera *c)*; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 novembre 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 novembre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 19 novembre 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 3,80% semestrale, al netto, per diciotto giorni. Tale versamento sarà effettuato, altresì, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro *recto-verso*.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE» in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva.

La colorazione del maxicertificato, di cui al terzo comma del precedente art. 3, stampato interamente in offset, è la seguente:

vignetta ed elementi principali in verde smeraldo;

fondino a più colori, con dominante verde chiaro.

Per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7625

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Massa Carrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Massa Carrara, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Massa Carrara, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A7677

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Segezia 2000 a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Segezia 2000 a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Rossella Sannoner in data 18 febbraio 1989, repertorio n. 1778; tribunale di Foggia registro imprese n. 10100; B.U.S.C. posizione n. 3886/239252, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7659

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Federbraccianti a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Federbraccianti a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta in data 18 febbraio 1975, repertorio n. 27328; tribunale di Foggia registro imprese n. 3251; B.U.S.C. posizione n. 1602/141255, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7660

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Edildaunia Quattro a r.l., in San Severo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Edildaunia Quattro a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Paolo Lops in data 18 febbraio 1985, repertorio n. 3054; tribunale di Foggia registro imprese n. 7138; B.U.S.C. posizione n. 3100/210196, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7661

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Lo Scudo a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Lo Scudo a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 29 marzo 1985, repertorio n. 135324; tribunale di Foggia registro imprese n. 7240; B.U.S.C. posizione n. 3135/210971, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7662

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Michelangelo Buonarroti a r.l., in Mattinata.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Michelangelo Buonarroti a r.l., con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 27 novembre 1993, repertorio n. 85447; tribunale di Foggia registro imprese n. 12830; B.U.S.C. posizione n. 4425/266684, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7663

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Zeus a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Zeus a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 28 dicembre 1979, repertorio n. 110631; tribunale di Foggia registro imprese n. 4539; B.U.S.C. posizione n. 2194/173852, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7664

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Itaca a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Itaca a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Rossella Sannoner in data 10 ottobre 1991, repertorio n. 3148; tribunale di Foggia registro imprese n. 11572; B.U.S.C. posizione n. 4234/255656, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7665

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Santa Lucia a r.l., in Monte S. Angelo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Santa Lucia a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Pasquale Rinaldi in data 1° marzo 1981, repertorio n. 7920; tribunale di Foggia registro imprese n. 5091; B.U.S.C. posizione n. 2442/182335, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 5 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7666

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa San Silvestro a r.l., in Monte S. Angelo.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa San Silvestro a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Claudio Ferrigno in data 25 ottobre 1981, repertorio n. 7432; tribunale di Foggia registro imprese n. 5364; B.U.S.C. posizione n. 2584/187598, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7657

DECRETO 5 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Les Amis a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Les Amis a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo in data 13 febbraio 1985, repertorio n. 10175; tribunale di Foggia registro imprese n. 7060; B.U.S.C. posizione n. 3064/209128, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7668

DECRETO 6 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Colonna a r.l., in Sannicandro Garganico.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa La Colonna a r.l., con sede nel comune di Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile in data 1° giugno 1990, repertorio n. 18564; tribunale di Foggia registro imprese n. 2718; B.U.S.C. posizione n. 4079/248118, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 6 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7669

DECRETO 8 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia L'Anemone, in Civitella Alfedena.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia L'Anemone, con sede in Civitella Alfedena, costituita per rogito notaio Golia Silvana in data 28 novembre 1984, rep. 4147, reg. soc. 1238 del tribunale di Sulmona - B.U.S.C. n. 1513/207830.

L'Aquila, 8 novembre 1996

Il direttore reggente: PIEROMONTE

96A7592

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 novembre 1996.

Istituzione dell'albo delle Sim e delle imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. (Deliberazione n 10296).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto l'art. 9 del richiamato decreto legislativo numero 415/1996, in base al quale la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie;

Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 415/1996, in base al quale la Consob iscrive le imprese di investimento comunitarie in un apposito elenco allegato all'albo;

Visto l'art. 60, comma 4, del citato decreto legislativo n. 415/1996, in base al quale le società fiduciarie, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996 sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'art 9 del citato decreto legislativo n. 415/1996;

Delibera.

È istituito l'albo prescritto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie, con una sezione speciale per le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 415/1996 e un apposito elenco allegato per le imprese di investimento comunitarie.

Nell'albo, per ciascuna Sim iscritta sono indicati.

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 415/1996, autorizzati.

Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 415/1996, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati;

le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996 iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria.

Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

il numero d'ordine di iscrizione all'albo;

la denominazione sociale;

la sede legale;

la direzione generale;

i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'art. 14, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 415/1996, con l'indicazione dei servizi autorizzati;

le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una edizione speciale del Bollettino.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 4 novembre 1996

Il presidente: BERLANDA

96A7595

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 24 ottobre 1996.

Affidamento relativo ai lavori di ricerca disperso in località Cardoso. (Ordinanza n. 156).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2249 del 25 giugno 1996. Ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la nomina di sub-commissario per l'espletamento dell'incarico;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario delegato della suddetta ordinanza del Ministro dell'interno n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti d'urgenza, nonché con le possibilità di sostituire il commissario delegato, nella pienezza dei suoi poteri, in caso di assenza o impedimento;

Vista la nota prot. 1451 del 4 ottobre 1996 del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile prof. Franco Barberi con cui si invita il commissario delegato ad attivarsi per l'avvio delle nuove ricerche della signora Guidi Valeriana dispersa durante gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, avvalendosi del dott. Francesco Salcini in forza al comando provinciale dei vigili del fuoco di Livorno;

Visto come a seguito della relazione prodotta dal dott. Francesco Salcini prot. 1538 del 15 ottobre 1996 sia stata predisposta dall'ufficio del genio civile di Arezzo una perizia dell'intervento «Lavori di ricerca disperso in località Cardoso di Stazzema (Lucca)» per un importo presunto di L. 25.000.000;

Visto come lettera prot. 1575 del 21 ottobre 1996 siano state invitate a trattativa privata le seguenti ditte per l'affidamento dei lavori a seguito di ribasso sui prezzi indicati nella stessa lettera:

Guidi S.p.a., via La Torre, 6 - Castelnuovo Garfagnana (Lucca), fax 0583/644341;

Italscavi, per Villa Paola, 72 - Monte San Quirico (Lucca), fax 0583/331199;

Pennacchi Inaco S.r.l., via Nazionale - Pieva a Fosciana (Lucca), fax 0583/666685;

Guidi Gino S.p.a., via Fabrizi, 6 - Castelnovo Garfagnana (Lucca), fax 0583/65365;

Ices S.p.a., via Ghivizzani, 62 - Capezzano Pianore (Lucca), fax 0584/969576;

Tescon Alfredo, via Scorrimento - Seravezza (Lucca), fax 0584/768029;

Considerato che hanno presentato offerta, in busta chiusa entro il termine delle ore 12 del 23 ottobre 1996 le ditte, Sei di A. Tesconi e C. S.a.s. e Italscavi di Nardi Nello;

Considerato che, immediatamente dopo lo scadere del suddetto termine, sono state aperte le buste dal sottoscritto sub-commissario alla presenza del dott. Paolo Rosati, dell'ing. Andrea Canali e del dott. Francesco Salcini, da cui è risultato non ammissibile l'offerta della ditta Sei di A. Tesconi e C. S.a.s. mentre da parte della ditta Italscavi risulta il seguente ribasso sull'elenco dei prezzi di perizia:

Italscavi 7% (settepercento);

Visto il verbale di apertura delle buste;

Rilevato pertanto che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta Italscavi di Nardi Nello, Monte San Quirico (Lucca), via per Villa Paola, 72;

Ordina:

1. È preso atto della perizia dei lavori da eseguirsi in economia redatta dall'ufficio del genio civile di Arezzo relativo ai «Lavori di ricerca disperso in località Cardoso, comune di Stazzema (Lucca).

2. Il suddetto progetto è fatto proprio dal sub-commissario.

3. I lavori di cui al precedente punto 1 sono aggiudicati alla ditta Italscavi di Nardi Nello, via per Villa Paola, 72 - Monte San Quirico (Lucca), che provvederà all'esecuzione dei lavori in economia mediante prestazioni da parte dell'impresa di mano d'opera, noli, trasporti, con ribasso del 7% sui prezzi del foglio patti e condizioni con rendicontazione dei lavori mediante liste in economia.

4. L'importo presunto dei lavori è stabilito in lire 25.000.000 compreso IVA salvo che l'ultimazione dell'intervento non avvenga in tempi e con costi minori di quelli previsti.

5. La direzione dei lavori è affidata al dott. Francesco Salcini in forza al comando provinciale dei vigili del fuoco di Livorno.

6. Al finanziamento delle spese per l'importo previsto di L. 25.000.000 si provvede con le disponibilità del fondo di riserva indicato nel piano di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96.

Firenze, 24 ottobre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

96A7597

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

gli articoli dall'1 al 21 del titolo V dello statuto edizione 1994/95 relativo alla facoltà di scienze statistiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

Art. 1. — La facoltà di scienze statistiche, attraverso vari percorsi formativi, si propone di fornire strumenti logici e metodologici — legati alla statistica e al calcolo delle probabilità, oltre che alla matematica — per la conoscenza e la comprensione, l'analisi quantitativa e qualitativa, l'assunzione di decisioni in campo sociale, demografico, economico, finanziario, assicurativo e previdenziale, e in quello delle discipline sperimentali e ambientali.

La facoltà, dopo un corso triennale di studi, rilascia:

il diploma universitario in statistica.

La facoltà, dopo un corso quadriennale di studi rilascia:

la laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali;

la laurea in scienze statistiche ed attuariali;

la laurea in scienze statistiche ed economiche;

la laurea in statistica.

Art. 2. — Alla facoltà di scienze statistiche è annesso il seguente istituto:

1) Istituto di diritto delle assicurazioni.

Art. 3. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dalla normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 4. — Sono titoli di ammissione, tanto per i corsi di laurea che per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 5. — Nei corsi di laurea e di diploma della facoltà di scienze statistiche possono essere attivati anno per anno dal consiglio di facoltà su proposta dei rispettivi consigli di corso di laurea o di diploma, oltre agli insegnamenti di cui al successivo art. 22, altri insegnamenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma in essere nella facoltà.

Art. 6. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario lo studente deve seguire l'ordinamento didattico previsto dal manifesto degli studi che sarà approvato dal consiglio di facoltà e reso pubblico almeno quattro mesi prima dell'inizio delle lezioni, su proposta dei rispettivi consigli di corso di laurea e consigli di diploma. Qualora i manifesti pubblicati successivamente all'anno di prima iscrizione alla facoltà introducano modificazioni all'ordinamento didattico, lo studente può optare per il nuovo ordinamento.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario, sono riconosciuti gli insegnamenti, di cui siano stati superati i relativi esami, del corso di diploma universitario o del corso di laurea di provenienza, sia della facoltà, sia di altre facoltà in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente.

I consigli di corso di laurea e di diploma determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma e corsi di laurea. Ai fini della valutazione delle equipollenze e dei riconoscimenti di cui sopra sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 del presente ordinamento.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche, di cui al successivo art. 9, non potrà superare le 100 ore.

Capo II

NORME RELATIVE AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 7. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo di tredici annualità e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti sia i fondamenti concettuali e metodologici basilari per tutti i diplomi universitari di cui alla presente tabella, sia le conoscenze necessarie per l'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma.

Gli insegnamenti fondamentali, scelti tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 22, annuali e svolti, di norma, nel primo anno di corso sono:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità eventualmente richieste e il colloquio finale.

Art. 8. — Il consiglio di corso di diploma determina l'articolazione dei piani di studio resi noti nel manifesto degli studi.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, puo assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Il consiglio di corso di diploma può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 9. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

L'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali e stabilita a tutti gli effetti. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento da parte del consiglio di corso di diploma di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, il consiglio di corso di diploma deve riservare non meno di 200 ore alle esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

Il consiglio di corso di diploma, per l'approfondimento della formazione professionale, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Il consiglio di corso di diploma può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università, anche straniere. In tal caso il consiglio di corso di diploma dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 7 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 10. — Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna scelta dallo studente tra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto degli studi.

Art. 11. — Il consiglio di corso di diploma definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite. Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità nella lingua straniera.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di diploma definisce le modalità di svolgimento del colloquio finale per il conseguimento del diploma che consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso stesso, di un elaborato scritto riferito ad un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale «stage».

Il diplomato sarà di norma ammesso al III anno dei corsi di laurea della facoltà in base alla valutazione del *curriculum* effettuata dal consiglio di corso di laurea di iscrizione.

Art. 12 (*Corso di diploma universitario in statistica*). — Il diploma universitario in statistica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1 - 11 precedenti.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area demografia;

un insegnamento dell'area statistica sociale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica.

Capo III

NORME RELATIVE AI CORSI DI LAUREA

Art. 13. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, altri insegnamenti, per un numero complessivo di annualità stabilito nei successivi articoli 18, 19, 20 e 21.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti sia i fondamenti concettuali e metodologici basilari per tutti i corsi di laurea di cui alla presente tabella, sia le conoscenze necessarie per l'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea.

Gli insegnamenti fondamentali, scelti tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 22, annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso sono:

tre dell'area matematica;

uno dell'area probabilità;

tre dell'area statistica;

uno dell'area informatica.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui ai comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 18) e l'esame di laurea.

Art. 14. — Il consiglio di corso di laurea determina l'articolazione dei piani di studio resi noti nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 15. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

L'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali e stabilita a tutti gli effetti. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento da parte del consiglio di corso di laurea di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali od otto semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Il consiglio di corso di laurea può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università, anche straniere. In tal caso il consiglio di corso di laurea dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 13 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 16. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna, scelta dallo studente fra quelle indicate dal consiglio di facoltà.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere europee, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso il consiglio di corso di laurea può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 13.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 17. — Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente di intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 18 *(Corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali)*. — Il corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-6-13-17 precedenti.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali deve comprendere insegnamenti per complessive ventidue annualità tra cui i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area statistica;

due insegnamenti dell'area demografia;

un insegnamento dell'area statistica sociale;

un insegnamento scelto dalle aree statistica-economica, statistica-aziendale, demografia, statistica-sociale o statistica biomedica;

due insegnamenti della sottoarea sociologia generale;

un insegnamento della sottoarea economia politica;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 19 *(Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali)*. — Il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-6 e 13-17 precedenti.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali deve comprendere insegnamenti per complessive ventiquattro annualità tra cui i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalle aree statistica e probabilità;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica e/o statistica aziendale;

un insegnamento dell'area demografia;

quattro insegnamenti dell'area matematica-finanziaria e scienze attuariali;

due insegnamenti scelti dalle aree matematica per le decisioni economiche e finanziarie e matematica finanziaria e scienze attuariali;

un insegnamento dell'area economia;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 20 *(Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche).* — Il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-6 e i 3-17 precedenti.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere insegnamenti per complessive ventidue annualità tra cui i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area statistica;

due insegnamenti dell'area statistica economica;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale;

un insegnamento della sottoarea economia politica;

un insegnamento della sottoarea analisi economica ed econometria;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica e analisi economica ed econometria;

un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica ed econometria e dell'area aziendale.

Art. 21 *(Corso di laurea in statistica).* — Il corso di laurea in statistica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1-6 e 13-17 precedenti.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in statistica deve comprendere insegnamenti per complessive ventidue annualità tra cui i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento dell'area matematica;

un insegnamento dell'area probabilità;

tre insegnamenti dell'area statistica;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica;

un insegnamento dell'area informatica;

un insegnamento dell'area ricerca operativa.

Art. 22. — Sono discipline attivabili nella facoltà di scienze statistiche:

Area matematica:

Algebra;
Algebra lineare;
Algebra ed elementi di geometria;
Logica matematica;
Geometria;
Geometria ed algebra;
Analisi matematica;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Istituzioni di analisi matematica;
Analisi numerica;
Matematica computazionale;
Metodi numerici per l'ottimizzazione;
Matematica generale.

Area probabilità:

Calcolo delle probabilità;
Filtraggio e controllo stocastico;
Processi stocastici;
Statistica matematica;
Teoria dei giochi;
Teoria dell'affidabilità;
Teoria delle code;
Teoria delle decisioni;
Calcolo delle probabilità e statistica matematica;
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

Analisi delle serie storiche;
Analisi dei dati;
Analisi statistica multivariata;
Analisi statistica spaziale;
Didattica della statistica;
Piano degli esperimenti;
Rilevazioni statistiche;
Statistica;
Statistica computazionale;
Statistica matematica;
Storia della statistica;
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
Teoria dei campioni;
Teoria dell'inferenza statistica;
Teoria statistica delle decisioni;
Metodi statistici di controllo della qualità;
Metodi statistici di misura;
Modelli stocastici e analisi dei dati;
Statistica applicata alle scienze fisiche;

Statistica e calcolo delle probabilità;
Statistica per la ricerca sperimentale;
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

Analisi statistico-economica territoriale;
Classificazione e analisi dei dati economici;
Contabilità nazionale;
Gestione di basi di dati economici;
Metodi di valutazione di politiche;
Modelli statistici del mercato del lavoro;
Modelli statistici di comportamento economico;
Rilevazione e controllo di dati economici;
Serie storiche economiche;
Statistica dei mercati monetari e finanziari;
Statistica economica.

Area statistica aziendale:

Analisi di mercato;
Controllo statistico della qualità;
Statistica aziendale;
Statistica industriale.

Area demografia:

Biodemografia;
Analisi demografica;
Demografia;
Demografia della famiglia;
Demografia economica;
Demografia regionale;
Demografia sociale;
Demografia storica;
Modelli demografici;
Politiche della popolazione;
Rilevazioni e qualità dei dati demografici;
Teorie della popolazione.

Area statistica sociale:

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
Modelli statistici del mercato del lavoro;
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi;
Rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;
Statistica del turismo;
Statistica giudiziaria;
Statistica per la ricerca sociale;
Statistica psicometrica;
Statistica sanitaria;
Statistica sociale.

Area statistica biomedica:

Antropometria;
Biometria;
Epidemiologia;
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
Statistica applicata alle scienze biologiche;
Statistica medica e biometria;
Statistica per l'ambiente;
Statistica sanitaria.

Area informatica:

Sottoarea - Informatica di base;
Basi di dati;
Fondamenti di informatica;
Intelligenza artificiale;
Ingegneria del software;
Sistemi informativi;
Informatica generale;
Linguaggi di programmazione;
Sistemi di elaborazione dell'informazione;
Programmazione;

Sottoarea - Informatica applicata;
Statistica computazionale;
Gestione di basi di dati economici;
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:

Matematica per l'economia;
Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
Matematica per le scienze sociali;
Metodi e modelli per le scelte economiche;
Metodi matematici per la gestione delle aziende;
Teoria delle decisioni;
Matematica per le decisioni della finanza aziendale;
Modelli matematici per i mercati finanziari;
Teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:

Economia e finanza delle assicurazioni;
Matematica attuariale;

Matematica finanziaria;
Statistica assicurativa;
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
Teoria del rischio;

Area ricerca operativa:
Grafi e reti di flusso;
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
Metodi e modelli per la pianificazione economica;
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
Ottimizzazione;
Programmazione matematica;
Ricerca operativa;
Tecniche di simulazione;
Teoria dei giochi.

Area economia:
Sottoarea - Analisi economica ed econometria;
Analisi economica;
Econometria;
Econometria applicata;
Economia matematica;
Metodi econometrici;
Tecniche di previsione economica;

Sottoarea - Economia politica;
Dinamica economica;
Economia politica;
Istituzioni di economia;
Macroeconomia;
Microeconomia;

Sottoarea - Politico economica;
Economia industriale;
Economia applicata;
Economia del lavoro;
Politica economica;
Programmazione economica;

Sottoarea - Economia monetaria e internazionale;
Economia monetaria;
Economia monetaria internazionale;
Economia internazionale;

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze;
Economia dell'ambiente;
Economia della sicurezza sociale;
Economia pubblica;
Economia sanitaria;
Scienza delle finanze;

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale;
Economia agraria;
Economia della popolazione;
Economia dello sviluppo;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Economia regionale;
Pianificazione economica territoriale;
Geografia della popolazione;
Geografia economica;
Geografia politica ed economica;
Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
Organizzazione e pianificazione del territorio;
Teoria dello sviluppo economico.

Area aziendale:
Economia e gestione delle imprese;
Economia dell'impresa;
Economia e tecnica dei mercati finanziari;
Finanza aziendale;
Gestione della produzione e dei materiali;
Marketing ragioneria generale ed applicata;
Revisione aziendale;
Organizzazione aziendale;
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
Analisi e contabilità dei costi;
Economia aziendale;
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
Economia delle aziende di assicurazione.
Economia degli intermediari finanziari;
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Area giuridica:
Diritto di famiglia;
Diritto privato dell'economia;
Istituzioni di diritto privato;
Diritto commerciale;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto commerciale internazionale;
Diritto degli intermediari finanziari;
Legislazione bancaria;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale e degli enti locali;
Istituzioni di diritto pubblico;
Contabilità di Stato;
Sociologia del diritto;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto internazionale.

Area sociologia:

Sottoarea - Sociologia generale;

Metodologia e tecnica della ricerca sociale;

Metodi quantitativi per le scienze sociali;

Politica sociale;

Sociologia;

Teoria e metodi della pianificazione sociale;

Sottoarea - Sociologia applicata;

Sociologia dell'amministrazione;

Sociologia della comunicazione;

Sociologia della famiglia;

Organizzazione dei servizi sociali;

Relazioni industriali;

Sociologia del lavoro;

Sociologia dell'organizzazione;

Sociologia dello sviluppo;

Sociologia economica;

Sociologia industriale;

Sociologia dei paesi in via di sviluppo;

Sociologia dell'ambiente;

Sociologia urbana e rurale;

Sociologia dei movimenti collettivi;

Sociologia politica;

Sociologia della devianza.

Area scienze biologiche e antropologiche:

Antropometria;

Biometria;

Metodologia statistica in agricoltura;

Statistica applicata alle scienze biologiche;

Statistica informatica applicata alla produzione animale;

Antropologia;

Biologia di popolazioni umane;

Ecologia umana;

Genetica;

Genetica di popolazioni;

Genetica quantitativa;

Antropologia sociale;

Antropologia economica.

Insegnamenti e discipline attivabili in ciascun corso di laurea proposti e approvati dal consiglio di facoltà:

Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali:

Economia della sicurezza sociale;

Economia e tecnica dei sistemi previdenziali;

Matematica delle assicurazioni sociali;

Tecnica delle assicurazioni.

Corso di laurea in scienze statistiche ed economiche:

Complementi di econometria;

Economia degli intermediari finanziari;

Economia industriale;

Economia internazionale;

Economia monetaria;

Storia delle dottrine economiche;

Storia economica;

Teoria e politica dello sviluppo economico;

Economia dei trasporti;

Economia delle fonti di energia;

Economia dell'impresa;

Sistemi economici comparati;

Teoria e politica monetaria;

Teoria e politica monetaria internazionale.

Corso di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali:

Valutazione dell'impatto ambientale;

Corso di laurea in statistica:

Metodi matematici e statistici;

Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

Statistica medica;

Metodi e modelli per la logistica;

Grafi e reti di flusso;

Algoritmi e strutture dati;

Ottimizzazione combinatoria;

Teoria e tecnica di elaborazione della immagine;

Analisi convessa;

Biomatematica;

Teoria delle decisioni;

Modelli di sistemi di produzione;

Modelli di sistemi di servizio;

Informatica teorica;

Informatica medica;

Metodi econometrici;

Metodi formali dell'informatica;

Metodi per la rappresentazione della conoscenza;

Apprendimento automatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1996

Il rettore: TECCE

96A7615

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 1-11 del titolo XV dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma edizione 1994-95, relativi alla scuola di ingegneria aerospaziale, sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Art. 1. — La scuola di ingegneria aerospaziale ha il fine di promuovere il progresso delle scienze e delle tecnologie aeronautiche, spaziali ed astronautiche.

La scuola conferisce la laurea in ingegneria aerospaziale ed assume ogni altra iniziativa didattica prevista dalle normative vigenti e diretta ai propri scopi, organizzando seminari specialistici, corsi di perfezionamento,di aggiornamento, di formazione continua e corsi di dottorato.

Art. 2. — Il corso di laurea in ingegneria aerospaziale ha la durata di due anni e comprende un numero di insegnamenti non inferiore a dodici annualità salvo quanto differentemente disposto dall'art. 4. Esso è strutturato secondo orientamenti che vengono precisati per ogni anno accademico nel manifesto degli studi approvato dal consiglio.

Lo stesso manifesto degli studi indicherà la ripartizione degli insegnamenti fra il primo e il secondo anno e specificherà i singoli programmi di insegnamento.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri).

Art. 3. — Gli insegnamenti della scuola di ingegneria aerospaziale dai quali il consiglio della scuola potrà trarre quelli necessari per il manifesto degli studi sono i seguenti:

A03X Fisica matematica:

fisica matematica;

metodi matematici per l'ingegneria.

B05X Astronomia e astrofisica:

fisica spaziale;

fisica dei pianeti;

fisica della gravitazione;

tecniche spaziali.

C02X Chimica fisica:

chimica fisica dei fluidi;

chimica fisica dei materiali.

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici:

chimica e tecnologia della catalisi.

D04C Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:

fisica terrestre.

I02A Meccanica del volo:

dinamica del volo spaziale;

meccanica del volo;

meccanica del volo spaziale;

sperimentazione di volo;

tecniche di simulazione del volo.

I02B Costruzioni e strutture aerospaziali:

aeroelasticità applicata;

costruzioni spaziali;

progettazione di strutture aerospaziali;

progetto di aeromobili;

progetto di elicotteri;

sperimentazione di strutture aeronautiche;

sperimentazione di strutture spaziali;

strutture e materiali aerospaziali;

strutture spaziali;

tecnologie delle costruzioni spaziali.

I02C Impianti e sistemi aerospaziali:

astrodinamica dei sistemi aerospaziali;

impianti aerospaziali;

impianti e sperimentazione aerospaziale;

navigazione aerea;

progetto dei sistemi aerospaziali;

servosistemi aerospaziali;

sistemi aerospaziali;

sistemi aerospaziali di telerilevamento;

sistemi di controllo tecnico aerospaziale;

sistemi di guida e navigazione aerospaziali;

sistemi di telemisura aerospaziali;

strumentazione aerospaziale.

I03X Fluidodinamica:

aeroacustica;

aerodinamica;

aerodinamica sperimentale;

dinamica dei gas rarefatti;

fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;

fluidodinamica dei sistemi naturali;

fluidodinamica numerica;

gasdinamica;

modellista della turbolenza;

principi di aeroelasticità;

termofluidodinamica.

I04A Propulsione aerospaziale:

combustione nei sistemi propulsivi;

diagnostica dei propulsori;

dinamica e controllo dei propulsori;

endoreattori;

fluidodinamica dei sistemi propulsivi;

fluidodinamica delle turbomacchine;

impianti propulsivi aeronautici;

motori per aeromobili;

propulsione aerospaziale;

propulsori astronautici;

sistemi di propulsione missilistica;

sistemi di propulsione transatmosferica;

sperimentazione sui propulsori.

I06X Misure meccaniche e termiche:

sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche.

I14A Scienza e tecnologia dei materiali:

scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali.

I26A Bioingegneria meccanica:

bioingegneria;

sistemi di supporto alla vita.

K01X Elettronica:

dispositivi elettronici;

elaborazione elettronica di segnali e immagini;

microelettronica;

optoelettronica;

sensori e rivelatori;

elettronica;

elettronica delle telecomunicazioni.

K02X Campi elettromagnetici:

antenne;

compatibilità elettromagnetica;

microonde;

propagazione.

K03X Telecomunicazioni:

sistemi di telecomunicazione.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni:

robotica;

teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

K05B Informatica:

sistemi di elaborazione dell'informazione.

N06X Diritto della navigazione:

diritto aerospaziale.

Art. 4. — Al corso di laurea in ingegneria aerospaziale possono essere iscritti, quali studenti, coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria.

Coloro che siano già forniti di laurea in ingegneria aeronautica seguono un corso di studi della durata di un anno comprendente un numero di insegnamenti non inferiore a sette annualità.

A tutti gli iscritti si applicano, per quanto concerne le tasse o soprattasse, le disposizioni approvate per gli studenti della scuola di ingegneria aerospaziale.

Art. 5. — Nel manifesto degli studi approvato dal consiglio saranno indicati percorsi formativi consigliati per i singoli orientamenti. Lo studente potrà tuttavia presentare un piano di studi diverso da quelli consigliati, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il consiglio valuterà la congruità del piano predisposto dallo studente anche in rapporto agli esami sostenuti dallo stesso durante il precedente corso di laurea in ingegneria.

Art. 6. — Oltre al superamento degli esami per le annualità previste, lo studente deve attendere alla elaborazione di una tesi teorica o sperimentale su temi progettuali o di ricerca riguardanti il settore delle scienze e tecnologie aeronautiche, spaziali, astronautiche.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione sulla tesi svolta.

I temi della tesi di laurea sono approvati dal consiglio della scuola almeno tre mesi prima della sessione di esami di laurea.

Art. 7. — La commissione esaminatrice di laurea è composta di undici membri, tra i quali un membro potrà essere esterno e scelto fra i cultori di scienze e tecnologie aeronautiche, spaziali, astronautiche o fra gli operatori di questi settori.

Art. 8. — Allo scopo di sostenere lo sviluppo del Paese mediante la diffusione della cultura scientifica e tecnologica aeronautica, spaziale, astronautica, la scuola favorisce i rapporti con tutti gli enti civili e militari operanti nel suddetto settore, i cui dipendenti potranno essere avviati, a richiesta degli enti stessi a frequentare i corsi e le altre iniziative didattiche offerte dalla scuola.

Particolari condizioni potranno essere concordate con il Ministero della difesa per l'ammissione degli ufficiali delle Forze armate in attività di servizio.

I fruitori delle offerte didattiche della scuola non forniti di laurea in ingegneria potranno ottenere certificazione degli studi compiuti nelle attività di formazione alle quali abbiano avuto accesso.

Art. 9. — Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la scuola di ingegneria aerospaziale si avvale, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e statuti, anche delle risorse offerte dai dipartimenti e dai centri dell'Università «La Sapienza» presso i quali sono coltivate le discipline di cui al precedente art. 3 ed in particolare:

dal dipartimento aerospaziale;

dal dipartimento di meccanica e aeronautica;

dal centro di ricerca progetto S. Marco.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1996

Il rettore: TECCE

96A7586

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge del 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge dell'11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria di Como dell'11 gennaio 1996;

Vista la deliberazione del senato accademico del 15 gennaio 1996;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 24 gennaio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1996;

Decreta:

L'inserimento degli articoli da 78 a 86 del titolo II - facoltà di ingegneria di Como, capitolo IV, concernente i corsi di laurea della medesima con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Titolo II

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI COMO

Capitolo IV

CORSI DI LAUREA

Art. 78. — Durata degli studi, corsi di laurea:

1) La facoltà di ingegneria di Como è articolata in cinque anni e conferisce la seguente laurea:

nel settore dell'informazione: in ingegneria informatica.

2) I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 79. — Indirizzi dei corsi di laurea:

1) Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, il corso di laurea di cui all'art. 78 può essere articolato negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi su proposta del competente consiglio di corso di laurea.

Indirizzi del corso di laurea in:

ingegneria informatica:

1. automatica e sistemi di automazione industriale;

2. sistemi ed applicazioni informatici.

2) Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

3) Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 80. — Annualità, articolazione dei *curricula*:

1) Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. Le modalità di riconoscimento del periodo di studio effettuato all'estero, presso le università con le quali siano state stipulate convenzioni di scambio degli allievi dei corsi di laurea, ai fini del completamento degli studi per il conseguimento della laurea saranno stabilite nel regolamento didattico di facoltà.

2) L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

3) L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari (di durata intera, comprendente non meno di 80 ore di attività didattica assistita, o di durata ridotta, 40-60 ore annue) o di corsi ufficiali integrati, costituiti come corsi di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno 20 ore ciascuno da due o al più tre, docenti che faranno tutti parte della commissione di esame.

4) Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte, con la stessa denominazione, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I annualità, II annualità, ecc., all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

5) Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, potranno essere eventualmente utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori); l'equivalente in frazione di annualità di ciascuno di tali moduli didattici sarà stabilito di volta in volta dalla facoltà, all'atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

6) Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a cento studenti.

7) Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati.

8) L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente, fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Art. 81. — Iscrizioni anni di corso, esame di laurea:

1) Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi, pari a:

2 annualità per l'iscrizione al secondo anno;

6 annualità per l'iscrizione al terzo anno;

11 annualità per l'iscrizione al quarto anno;

17 annualità per l'iscrizione al quinto anno.

2) In caso di non ottenimento del previsto numero minimo di attestazioni di frequenza lo studente dovrà iscriversi come ripetente; nel caso di ottenimento delle richieste attestazioni di frequenza, ma di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

3) Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 86 e superato i relativi esami per il numero di annualità proposto da ciascun corso di laurea ed approvato dal consiglio di facoltà. Il numero minimo di annualità non potrà essere inferiore a 29.

4) Sino alla concorrenza massima di due annualità gli insegnamenti e gli esami relativi potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui al quinto comma del precedente art. 80, secondo quanto previsto nel manifesto annuale degli studi, e dalle relative prove di accertamento.

5) Entro il primo triennio di studi lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera.

6) L'esame di laurea consiste in prove intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni scientifiche e tecniche nel corso di laurea prescelto anche attraverso elaborati ed un'eventuale tesi di laurea.

Art. 82. — Manifesto annuale degli studi, piano annuale degli studi:

1) Il consiglio di facoltà all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi definisce, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, le denominazioni degli insegnamenti da attivare, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie di cui all'art. 86, sia per quelle di

orientamento, sia infine per quelle a scelta, necessarie per raggiungere il valore minimo di annualità che consente l'accesso all'esame di laurea, secondo quanto stabilito all'art. 81. Le denominazioni degli insegnamenti saranno assunte tra quelle indicate, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

2) Il manifesto annuale degli studi definirà inoltre:

l'elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera;

eventuali norme per l'inserimento degli insegnamenti di orientamento a scelta;

la durata (annualità o semi-annualità), nonché le discipline afferenti ad annualità integrate e le relative frazioni temporali, e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui all'art. 80;

le modalità dell'esame di laurea.

3) L'identità di denominazione fra insegnamenti non comporta necessariamente identità di programmi, di svolgimento, di docente.

Art. 83. — Norme transitorie:

Nel regolamento di facoltà verranno definite le norme, relative agli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo, per la conclusione degli studi.

Art. 84. — Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Art. 85. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori prescritti nel regolamento didattico di Ateneo per il corso di laurea prescelto e quelli da lui scelti secondo le norme indicate nel regolamento didattico di Ateneo stesso. Lo studente deve presentare all'esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti alle materie del corso di laurea cui è iscritto, svolti sotto il controllo degli insegnanti ditali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 86. — Annualità del corso di laurea in ingegneria informatica:

Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 81, devono essere comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insiemi di settori scientifico-disciplinari con le limitazioni indicate.

Almeno le nove annualità della seguente tabella caratterizzante tutti i corsi di laurea in ingegneria

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B	Analisi matematica - geometria Fisica matematica - analisi numerica Logica matematica - algebra Probabilità e statistica matematica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C06X	Chimica	1
I27X P01A	Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1

Almeno le sei annualità della seguente tabella caratterizzante il settore dell'informazione

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A I04B-I04C I05A-I05B I07X	Scienza delle costruzioni Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Almeno le sei annualità della seguente tabella caratterizzante la laurea in ingegneria informatica

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A04B	Ricerca operativa	1
K04X	Automatica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K01X K02X K03X K06X K10X	Elettronica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni Bioingegneria elettronica Misure elettriche ed elettroniche	1

Per l'indirizzo Sistemi di automazione industriale sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti tre annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
		—
A03X	Fisica matematica	1
K04X	Automatica	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K04X	Automatica	2

Per l'indirizzo Sistemi ed applicazioni informatici sono inoltre obbligatorie almeno le seguenti tre annualità aggiuntive:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
		—
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

Per gli studenti che non seguono alcuno degli indirizzi sopra elencati sono obbligatorie le seguenti annualità:

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
		—
K04X	Automatica	2
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 ottobre 1996

Il rettore: DE MAIO

96A7645

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relative a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1994, n. 198, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario (tabella XLV/1);

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 in data 29 febbraio 1996, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio accademico 1994-1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari, e delibera del comitato regionale di coordinamento in data 25 luglio 1996, riguardanti l'adeguamento della scuola di specializzazione in «sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1996 relativo all'autorizzazione dell'istituzione della scuola di specializzazione in «sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

presso l'Università degli studi di Sassari è istituita la seguente scuola di specializzazione in sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche con il seguente statuto:

Art. 1.

Alla facoltà di medicina veterinaria di Sassari afferisce la seguente scuola di specializzazione:

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Il numero massimo è di 20 unità iscrivibili per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studio.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 10, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ogni area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione,l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza delle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

La corrispondenza della scuola di specializzazione e dei titoli relativi è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 10.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma dell'art. 6, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Igiene degli allevamenti.*

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico-disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

Area 2 - *Informatica ed epidemiologia veterinaria.*

Nozioni di informatica di base essenziali sia ai fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di

mercato, miglioramento genetico, ecc.) che ai fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.).

Settori scientifico-disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B.

Area 3 - *Malattie a carattere contagioso.*

Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - *Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva.*

Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

Area 5 - *Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive.*

Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualità merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente presenti nello derrate alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A.

Area 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N03X, N09X.

Area 7 - *Economica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J.

Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A7583

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995, con il quale sono stati modificati gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

Nell'elenco delle scuole di specializzazione, di cui al titolo X dello statuto, è aggiunta la seguente scuola di specializzazione del settore medico: patologia clinica.

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. L'elenco di dette specializzazioni è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanità in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991.

Art. 1 *(Istituzione, finalità, titolo conseguito).* — 1.1. Nelle università sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi.

1.2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

1.3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

1.4. Le università possono istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 2 *(Organizzazione delle scuole)*. — 2.1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

2.2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

2.3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

2.4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

2.5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

2.6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

2.7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto dallo statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

2.8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

2.9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 3 *(Piano di studi di addestramento professionale)*. — 3.1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 2.3.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1.2 e gli obiettivi previsti nel successivo art. 3.2 e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione determina pertanto, nel rispetto del diritto dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio,

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

3.2. Il piano degli studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3.3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 4 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)*. — 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

4.2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

4.3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4.4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 5 (*Esame di diploma*). — 5.1 L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

5.2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

5.3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 6 (*Protocolli d'intesa e convenzioni*). — 6.1. L'Università, su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

6.2. L'Università su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 7 (*Norme finali*). — 7.1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

7.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

7.3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attività.

Art. 8 (*Ordinamento nazionale scuole*). — Al settore medico affluisce la scuola di specializzazione in patologia clinica, oltre a quelle che saranno aggiunte con successivi decreti.

PATOLOGIA CLINICA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». La scuola di specializzazione in patologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola di specializzazione in patologia clinica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica.

A partire dal terzo anno è articolata in tre indirizzi:

a) generale e direttivo;

b) immunoematologico;

c) tecnico.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, l'indirizzo *c)* è aperto anche ai laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica ed in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola è rispettivamente di numero cinque per anno di corso per gli indirizzi generale-direttivo e immunoematologico e di numero otto per anno di corso per l'indirizzo tecnico, per un totale di novanta.

Art. 7. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 5.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al precedente articolo e gli obiettivi previsti nel successivo articolo e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione, determina nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione dei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Art. 8. — Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nella specifica tabella *A* contenuta nel decreto ministeriale 11 maggio 1995, «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», capo II, punto 26, «patologia clinica».

L'organizzazione del processo di apprendimento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella specifica tabella *B* contenuta nel decreto ministeriale 11 maggio 1995 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», capo II, punto 26, «patologia clinica». Le suddette tabelle *A* e *B* unite in allegato, sono parte integrante del presente statuto.

Art. 9. — Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti articoli 7 e 8 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 10. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle relative specifiche al tirocinio.

Art. 11. — Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Art. 12. — Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13. — Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 14. — Fanno parte del consiglio della scuola tutti i docenti afferenti alla scuola medesima. Per altre rappresentanze valgono le norme di legge in vigore.

Art. 15. — Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando è tenuto al superamento di un esame finale. Esso consta della presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola.

Art. 16. — La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Art. 17. — Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici o tecnici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato alla tabella *B*.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio.

Settori: F01X Statistica medica, E10 Biofisica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E12X Microbiologia generale, L18A Inglese scientifico.

B. *Area di patologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche delle malattie della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: E13 Biologia applicata, F03 Genetica, F04A Patologia generale, L18A Inglese scientifico, E12X Microbiologia generale.

C. *Area di patologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la competenza per la diagnostica di laboratorio e citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari.

Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualità ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04G Patologia clinica, F04A Immunologia, F04A Fisiopatologia generale, F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, F03X Genetica medica, F06A Anatomia patologica, F07I Malattie infettive, L18A Inglese scientifico.

D. *Area di organizzazione di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia clinica. Deve acquisire altresì i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F04B Patologia clinica, F22B Medicina legale, F07A Medicina interna.

E. *Area di immunoematologia (indirizzo immunoematologico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari per eseguire la tipizzazione di sangue e derivati e per la terapia trasfusionale.

Settori: F04B Patologia clinica, F07G Malattie del sangue, F22B Medicina legale, L18A Inglese scientifico.

F. *Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica (indirizzo tecnico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di patologia clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili come sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E012X Microbiologia generale, E04B Biologia molecolare, L18A Inglese scientifico.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Gli specializzandi per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo generale e direttivo:*

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 1000 preparati ematologici, di cui 100 al midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

200 letture di sedimentari urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 dosaggi radioimmunologici;

100 dosaggi EIA, ELISA, ecc.;

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

500 determinazioni di gruppi sanguigni e di compatibilità trasfusionale;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura di 1000 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di malattie virali;

identificazione di oncogeni;

identificazione di polimorfismi genici;

gestione delle urgenze in laboratorio;

analisi biotossicologiche.

2. *Indirizzo immunoematologico:*

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 500 preparati ematologici, di cui 50 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

1500 determinazioni di gruppi sanguigni e compatibilità trasfusionale;

500 identificazioni di contaminazioni virali nel sangue ed in emoderivati;

tipizzazione di 500 campioni ematologici per terapia trasfusionale;

controllo della qualità di emoderivati per terapia trasfusionale;

gestione delle urgenze di laboratorio.

3. *Indirizzo tecnico:*

preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo;

200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 letture di sedimentari urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

300 dosaggi radioimmunologici;

300 dosaggi EIA, ELISA, ecc.;

300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di malattie virali;

identificazione di oncogeni;

identificazione di polimorfismi genici;

analisi biotossicologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1996

Il rettore

96A7535

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1996, n. 582** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 4), **recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 492, 19 gennaio 1995, n. 27, 19 marzo 1996, n. 134, 17 maggio 1996, n. 274, e 22 luglio 1996, n. 384». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996, n. 67 del 20 marzo 1996, n. 116 del 20 maggio 1996, n. 169 del 20 luglio 1996 e n. 222 del 21 settembre 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati *da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit,* sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. *Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.*

2. *Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.*

2-bis. *Per le finalità di cui al comma 2 può essere utilizzato, nel limite massimo di 22 unità, anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro.*

2-ter. *Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione.*

3. In attuazione dell'accordo di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritto in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso *fisso e invariabile* negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3-bis. *Il 10 per cento dell'importo relativo a ciascuno stato di avanzamento di cui al comma 3 è conferito all'IRI al termine dei lavori di risanamento di cui al comma 1, successivamente alla notificazione della attestazione, effettuata dalla commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui al comma 4, relativa alla ultimazione dei lavori in conformità agli obiettivi di cui al comma 1.*

4. *Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato e la commissione, se necessario integrati da esperti aventi professionalità idonea, nel numero massimo di tre, ciascuno nominanto dagli enti territoriali competenti, hanno funzioni di collaudo tecnico-amministrativo e definiscono al loro interno le commissioni di collaudo, per opere individuate dei lavori di bonifica e di risanamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione che siano dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono ridotte della metà. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1.*

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

5-bis. *Ogni valutazione circa i prezzi di alienazione, vendita od esproprio, anche in ragione delle decurtazioni del plusvalore delle opere di bonifica e risanamento eseguito, è eseguita dall'ufficio tecnico erariale competente.*

6. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Per tali finalità l'IRI e/o le società del gruppo, con le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

7. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica ma anche della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

8. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6 hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico di cui al comma 6, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

10. Quanto previsto dai commi da 6 a 9 costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici di cui al comma 6 a garanzia del rimborso, a favore dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 9, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

11. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente per territorio.

12. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 6, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.

13. Le somme di cui al comma 3, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera c), ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Provincia di Napoli», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge *6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo* i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento per la progettazione, la pianificazione e gli interventi della bonifica, dell'importo di lire 25 miliardi nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Lambro-Olona-Seveso», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

1-bis. *In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dall'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate.*

1-ter. *In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1.*

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree a rischio di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 26 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7628

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 5 novembre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S E. Maciej Górski, ambasciatore della Repubblica di Polonia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 5 novembre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S E. la sig ra Hannelore Benjamin, ambasciatore del Commonwealth di Dominica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 5 novembre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S E Marcelo Fernandez de Cordoba Ponce, ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 5 novembre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S E. Sverrir Haukur Gunnlaugsson, ambasciatore della Repubblica d'Islanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 5 novembre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S E. la sig ra Akosita Fineanganofo, ambasciatore del Regno di Tonga, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

96A7574

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, firmato a Roma il 16 gennaio 1992.

Il giorno 24 settembre 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, firmato a Roma il 16 gennaio 1992, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 5 luglio 1995, n 298, pubblicata nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1995

In conformità agli articoli 6 e 7 l'accordo è entrato in vigore in data 24 settembre 1996.

96A7573

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica al decreto ministeriale 1° luglio 1996, relativo alle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1996, nella provincia di Caserta.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1996 è stato rettificato il decreto ministeriale 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 1996, relativo alle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1996, nella provincia di Caserta, nel senso che la retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato e fissata in L. 84.439, anziché in L. 87 479.

96A7606

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 103, sono stati nominati i componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la durata di sette anni.

96A7671

Autorizzazione all'Associazione granaria di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale emanato in data 23 ottobre 1996, ai sensi dell'art 17 del codice civile, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza l'Associazione granaria di Milano — personalità giuridica riconosciuta con decreto ministeriale 16 novembre 1993 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la cancelleria del tribunale di Milano — ad acquistare dalla società «I.S.O.R. - Institute Information Synthesis Operating Research S r l.» al prezzo di L. 495.000.000 + IVA, l'immobile sito in Rozzano (Milano), viale Isonzo, 3, censito al catasto urbano del comune di Rozzano alla partita 1436, foglio 11, mappale 489 sub. 2 e mappale 490 sub. 2.

96A7554

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento A.I.C /UAC n. 12/1996 del 1° ottobre 1996

Specialità medicinale ACTILYSE (Alteplase): Actilyse 20 mg - A.I.C. n. 026533051 - Actilyse 50 mg - A.I.C. n. 026533048.

Variazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo: modalità di somministrazione, controindicazioni, avvertenze, effetti collaterali. Approvazione degli stampati aggiornati.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento dovranno essere distribuiti i suddetti stampati approvati; i lotti già prodotti della specialità medicinale Actilyse 20 e 50 mg e recanti il precedente foglio illustrativo, potranno essere distribuiti fino allo smaltimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C /UAC n 21/1996 del 22 ottobre 1996

Specialità medicinale ACTIPLAS (Alteplase): Actiplas 20 mg - A I.C. n. 026963052 - Actiplas 50 mg - A.I.C. n. 026963049.

Variazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo: modalità di somministrazione, controindicazioni, avvertenze, effetti collaterali. Approvazione degli stampati aggiornati.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento dovranno essere distribuiti i suddetti stampati approvati; i lotti già prodotti della specialità medicinale Actiplas 20 e 50 mg e recanti il precedente foglio illustrativo, potranno essere distribuiti fino allo smaltimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7575

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 167 del 18 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario LOPATOL 100 (nitroscanato) compresse laccate scatola da 4, 6, 8, 10 e 100 compresse e «Lopatol 500» (nitroscanato) compresse scatola da 2, 4 e 40 compresse - registrazione numeri 26643 e 26643/1.

Titolare A.I.C.: ditta estera Ciba-Geigy AG di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale, in Origgio (Varese) strada statale n. 233 km 20,5 - codice fiscale 00826480154.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta, confezionata e controllata anche presso lo stabilimento Ciba Santé Animale - Huningue (Francia).

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse:

LOPATOL 100:

scatola da 100 compresse - numero di A.I.C. 101136012;

scatola da 8 compresse - numero di A.I.C. 101136048;

scatola da 4 compresse - numero di A.I.C. 101136051;

scatola da 6 compresse - numero di A.I.C. 101136063;

scatola da 10 compresse - numero di A.I.C. 101136075.

LOPATOL 500:

scatola da 2 compresse - numero di A.I.C. 101136024;

scatola da 40 compresse - numero di A.I.C. 101136036;

scatola da 4 compresse - numero di A.I.C. 101136087.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso, già prodotti riportanti i numeri di registrazione in precedenza assegnati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 169 del 28 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ERGOGEN COMPLEX soluzione iniettabile, nella confezione flacone da 100 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale 00291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:
flacone da 100 ml numero di A.I.C. 100006028.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 170 del 28 ottobre 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi DOXATRIM 15 PM polvere uso orale: per suini, polli, tacchini.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2 - codice fiscale 02117690152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Correzzana (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
sacco da 2 kg numero di A.I.C. PM0001601;
sacco da 25 kg numero di A.I.C. PM0001602.

Composizione: 1 kg contiene:

principi attivi: trimetoprim 25 g, sulfadiazina 125 g;
eccipienti: calcio carbonato q.b. a 1 kg.

Indicazioni terapeutiche:

infezioni da batteri sensibili nei suini, polli e tacchini, in particolare nella rinite atrofica e nella meningite da streptococcus suis dei suini, nella salmonellosi e nella pasteurellosi dei polli e dei tacchini.

Tempo di attesa:

suini: 7 giorni;
polli ingrasso: 1 giorno;
tacchini: 3 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 171 del 29 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario HYONATE® (ialuronato sodico) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 (codice fiscale 05849130157).

Produttore: Miles Inc., Agriculture Division Animal Health Products, Shawnee Mission - Kansas (USA), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controllo presso l'officina farmaceutica della ditta KVP Pharma und Veterinaer Produkte Gmbh, Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

2 flaconcini da 2 ml numero di A.I.C. 102296011.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: ialuronato sodico 10 mg;
eccipienti tampone fisiologico cloruro di sodio/fosfato.

Il valore di ph è aggiustato da 6,5 e 8,0.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle zoppie del cavallo provocate da artropatie non settiche.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 172 del 29 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario MEGABRON (teofillina), nelle confezioni astuccio 20 bustine da 4 g.

Titolare A.I C · società ACME S.r.l. con sede legale e fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Aspromonte, 3 - codice fiscale 01305480350.

Modifica apportata: tempo di sospensione: per il prodotto veterinario sopraindicato il tempo di sospensione è zero.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa riportanti il tempo di sospensione precedentemente autorizzato possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n 173 del 29 ottobre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN-i-AUJESZKY+FLU vaccino liquido a virus inattivati contro la malattia di Aujeszky, ceppo Bartha K61 (GI-) e contro l'influenza, tipo AH1N1 e AH3N2, flacone da 100 ml - registrazione n. 28828.

Titolare A.I.C.: Società Solvay Duphar B.V. - Paesi Bassi, rappresentata in Italia dalla società Solvay Veterinaria S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

Tempi di sospensione per il prodotto veterinario sopra indicato ora il tempo di sospensione è zero.

Numeri di A I.C : alla confezione del prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN-i-AUJESZKY+FLU è assegnato il numero di A.I C. a fianco di essa riportato:

flacone da 100 ml numero di A.I C. 101499010.

I lotti già prodotti del vaccino per uso veterinario stesso riportanti il tempo di sospensione precedentemente autorizzato e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 174 del 29 ottobre 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi GAMMAMIX (amossicillina triidrato).

Titolare A I C. Farmaceutici Gellini S p a , con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale 01396760595

Produttore. la società titolare dell'A I C. nell'officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A I.C · sacco da 25 kg A.I.C. numero PM0001501.

Composizione 100 g contengono.
principio attivo amossicillina triidrato 10 g;
altri componenti farina di grano tipo 0, grano macinato integrale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche· terapia causale delle infezioni batteriche del sistema respiratorio, gastroenterico, genitourinario, tegumentale, articolare dei vitelli, suini e volatili, nonché delle malattie batteriche dei pesci, sostenute da microrganismi sensibili alla amossicillina.

Tempo di attesa:
carni:
vitelli 11 giorni;
suini 3 giorni;
volatili 48 ore.

Le carni di animali morti, o macellati di urgenza, in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Validità:
in confezione integro 24 mesi;
nel mangime medicato 2 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7576

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 novembre 1996

Dollaro USA	1515,85
ECU	1933,16
Marco tedesco	1006,48
Franco francese	297,75
Lira sterlina	2527,23
Fiorino olandese	897,48
Franco belga	48,828
Peseta spagnola	11,956
Corona danese	262,10
Lira irlandese	2531,01
Dracma greca	6,375
Escudo portoghese	9,958
Dollaro canadese	1131,32
Yen giapponese	13,604
Franco svizzero	1191,80
Scellino austriaco	143,02
Corona norvegese	238,79
Corona svedese	228,72
Marco finlandese	334,18
Dollaro australiano	1200,10

96A7711

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 30 settembre 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245.265.466.258		
Gestione di bilancio	Entrate finali	374.003.651.181.363		— 84.696.429.953.852
	Spese finali		458.700.081.135.215	
	Rimborso di prestiti		147.591.494.785 864	
	Accensione di prestiti	261.763.116.646.165		
	TOTALE	635.766.767.827.528	606.291.575.921.079	29 475.191.906.449
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.910.529.440.592.733	2.734.948.603.813.827	175.580.836.778.906
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.130.526.000.711.605	1.335.554.842.730.425	— 205.028.842.018.820
	TOTALE	4.041.055.441.304.338	4.070 503.446.544.252	— 29.448.005.239.914
Decreti ministeriali di scarico			204.591.954	
	TOTALE COMPLESSIVO	4.677.067.474.598.124	4.676.795.277.057.285	
Fondo di cassa al 30 settembre 1996			272.247.540.839	
	TOTALE A PAREGGIO	4.677.067.474.598.124	4.677.067.474.598.124	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 30 settembre 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	245.265.466.258	272.247.540.839	26.982.074.581
Crediti di tesoreria	505.402.572.817.006	710.431.414.835.826	205.028.842.018.820
TOTALE	505.647.838.283.264	710 703 662.376 665	205.055.824.093.401
Debiti di tesoreria	959.666.297.859.412	1.135 247.134.638.318	— 175.580.836.778.906
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 454.018.459.576.148	— 424.543.472.261.653	29 474.987.314.495

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2 041.727.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	349.416.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	23.652.959.107.971 *				
ENTRATE CORRENTI .	373.068.959.107.971 *	TITOLO I — Spese correnti	403.492.283.555.259	Risparmio pubblico	— 30.423.324.447.288 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	934.692.073.392 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	55.207.797.579.956		
ENTRATE FINALI . . .	374.003.651.181.363	SPESE FINALI . . .	458.700.081.135.215	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 84.696.429.953.852
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	147.591.494.785.864		
TITOLO IV — Accensione di prestiti............	261.763.116.646.165				
ENTRATE COMPLESSIVE...............	635.766.767.827.528	SPESE COMPLESSIVE .	606.291.575.921.079	Saldo di esecuzione del bilancio	29.475.191.906.449

* Dati provvisori

96A7604

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I In cassa L			2 579 600 136 517		
II . In deposito all'estero . . . . . »			25 507 791 602.689	28 087 391 739 206	
CREDITI IN ORO (IME) L				9 680 667 487 812	
CASSA . . . . . »				7 257 094 685	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I Risconto di portafoglio . . . . . L.			290 073 882 294		
II Anticipazioni.					
in conto corrente . . . . . L.		1 474 601.365 302			
a scadenza fissa . . . . . »					
di cui al D M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . »			1 474.601.365 302		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L				1.764.675 247 596	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU . . . . . L.			16 366 519 846 163		
II Altre attività.					
biglietti e divise L		3 896 163 958			
corrispondenti in conto corrente . . . . . »		1 995 140 911 718			
depositi vincolati . . . . . »		3 022 927 694 915			
diverse . . . . . »		12 323 840 487 120	17 345 805 257 711	33 712 325 103 874	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L				6 781.193 383 887	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . L.			32 239 549 507 102		
II Conti speciali . . . . . »			7 247 406 451 082	39 486 955 958 184	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:					
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n 483/1993. L					
II Altri. . . . . »			2 249 100 000	2.249 100 000	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . . . L.				16 923 264 830 613	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilità . . . . . L.		102 903 894.196 428			
ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . . . »		76 205 757 000 000			
per investimento delle riserve statutarie. . . . . »		6.019 498 714 752			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*) »		3 251 513 166 938	188 380 663 078 118		
II Titoli di società ed enti:					
per investimento delle riserve statutarie . . . . . L.		107 969 669 716			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »		510 343 917 713	618.313 587 429		
III Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L	303 488.028				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T Q.P. (*). . . . . »	194 678 606 666	194.982.094.694			
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.572 464.756				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q P. (*). . . . . »	5 723 750 933	31 296 215 689			
di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L	813 243 272.390				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q P. (*). . . . . »	805 754 544 358	1 618 997 816 748	1 845 276 127 131	190 844 252 792 678	
FONDO DI DOTAZIONE U I C L				500 000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				186 872 454 075	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
Procedure, studi e progettazioni L			105 168 205 293		
II Altri oneri pluriennali . . . . . »			17 895 431 711	123 063 637 004	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I Immobili ad uso degli uffici L			3 775 411 148 552		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*) . . . . . »			646 966 276 633		
III Mobili . . . . . »			178 970 400 322		
IV Impianti . . . . . »			383 178 315 432		
V Monete e collezioni . . . . . »			2 244 093 038		
meno FONDI AMMORTAMENTO . . . . . »			1 443 067 819 675	3 543 702 414 302	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q P. (*) . . . . . L.				22 331 044 979	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . . . L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione . . . . . . »					
III Altre . . . . . »					
PARTITE VARIE					
I Acconti a fornitori . . . . . L.			247 103 995 989		
II Debitori diversi					
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . L.		2 893 856 834 669			
altri debitori . . »		2.227 029 966 985	5 120 886 801 654		
III Altre . . L			3 140 897 443 020	8 508 888 240 663	
RATEI . . . . . L.				6 018 686 776 470	
RISCONTI . . . . . »					
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . . . »				7 233 846 690 800	
L				353 427 623 996 828	
CONTI D'ORDINE					
I Titoli e altri valori . . . . L.			2 624 590 632 813 890		
II Depositari di titoli e valori »			23.513 603 763 735		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. . »			292 332 625 633		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine) »			68 667 319 347 826		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine). »			45 691 517 863 026		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			1 080 764 590 089		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso). . »			3 164 562 166 467	2 767 000 733 170 666	
TOTALE . . L				3 120 428 357 167 494	

(*) T Q P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

96A7605

30 settembre 1996

	PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
	CIRCOLAZIONE	L.		97.446.294.784.000	
	VAGLIA CAMBIARI	»		487.225.861.114	
	ALTRI DEBITI A VISTA				
I	Ordini di trasferimento	L.	—		
II	Altri	»	18.449.031	18.449.031	
	DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I	Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	65.314.599.677.652		
II	Di altri enti	»	55.759.456.421	65.370.359.134.073	
	ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I	A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1.209.493		
II	Società costituende	»	224.605.711		
III	Altri	»	26.803.926.278	27.029.741.482	
	ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		87.974.778.411	
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
	DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		139.169.078	
	CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		7.247.406.451.082	
	PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I	Depositi in valuta estera	L.	53.443.724.350		
II	Conti dell'estero in lire	»	87.900.867.888		
III	Altre	»	—	141.344.592.238	
	DEBITI IN ECU (IME)	L.		16.461.860.871.699	
	UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
	DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		58.899.922.622.773	
	FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		14.107.655.912.550	
	DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		275.370.521.848	
	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.492.487.838.500	
	ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I	Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	34.006.066.066.969		
II	Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401		
III	Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV	Oscillazione cambi	»	4.244.057.300.200		
V	Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	3.747.371.089.632		
VI	Oscillazione titoli	»	7.914.082.463.759		
VII	Copertura perdite eventuali	»	2.873.006.748.480		
VIII	Assicurazione danni	»	969.691.685.925		
IX	Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969		
X	Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000		
XI	Imposte	»	586.473.986.745		
XII	A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802.217.402.250		
XIII	Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.081.594.396		
XIV	Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.900.787.987		
XV	Per oneri negoziali relativi al personale	»	245.282.772.000	65.162.998.204.791	
	PARTITE VARIE				
I	Creditori diversi	L.	72.295.335.925		
II	Altre	»	1.013.497.204.827	1.085.792.540.752	
	RATEI	L.		307.721.859.571	
	RISCONTI	»		—	
	CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
	RISERVA ORDINARIA	»		3.722.018.531.099	
	RISERVA STRAORDINARIA	»		4.007.483.856.243	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
	RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		34.293.567.970	
	UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
	RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		14.446.187.181.457	
		L.		353.427.623.996.828	
	CONTI D'ORDINE				
I	Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.624.590.632.813.890		
II	Titoli e valori presso terzi	»	23.513.603.763.735		
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	292.332.625.633		
IV	Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	68.667.319.347.826		
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	45.691.517.863.026		
VI	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.080.764.590.089		
VII	Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	3.664.562.166.467	2.767.000.733.170.666	
	TOTALE	L.		3.120.428.357.167.594	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare K05B «Informatica», per la disciplina «Informatica generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento, del docente chiamato, solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A7644

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 7 novembre 1995 concernente: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Matera e Potenza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, seconda colonna, al secondo comma del dispositivo, dove è scritto: «piogge alluvionali dal 1° agosto 1995 al 28 agosto 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni ...», leggasi: «piogge alluvionali dal 1° agosto 1995 al 28 agosto 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), *e)*, nel territorio dei comuni ...».

96A7680

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 settembre 1996 concernente: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 30 ottobre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 5, seconda colonna, nel secondo comma del dispositivo, dove è scritto: «Gorizia: grandinate del 19 *maggio* 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, ...», leggasi: «Gorizia: grandinate del 19 *giugno* 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, ...».

96A7678

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 ottobre 1996 concernente: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 24, seconda colonna, nel secondo comma del dispositivo, dove è scritto: «Novara: piogge alluvionali dal 7 luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma *2*, lettera *a)*, nel territorio di Ameno.», leggasi: «Novara: piogge alluvionali dal 7 luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma *3*, lettera *a)*, nel territorio di Ameno.»; inoltre, nel penultimo comma del dispositivo, dove è scritto: «piogge alluvionali dal 7 luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma *2*, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Calasca - Castiglione, San Bernardino Verbano.», leggasi: «piogge alluvionali dal 7 luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma *3*, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Calasca - Castiglione, San Bernardino Verbano.».

96A7679

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS CALABRESE
Galleria V Emanuele II 15

MONZA
LIBRERIA DELL ARENGARIO
Via Mapelli 4

PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189